

Allegato alla Delibera CU n. 12 del 21/07/2016

Il Presidente
F.to Rag. Luca Capotosti

Il Segretario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L. R. N. 32 DEL 01.12.2008,

PREMESSA

Con Delibera Consiliare n. 04 del 26/02/2009, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale N. 32 del 01.12.2008 e dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. la Comunità Montana Dello Strona e Basso Toce costituiva la Commissione Locale per il Paesaggio, tra i Comuni di Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, e Valstrona, tutti in provincia del VCO.

La Legge Regionale n. 19/2008, ha portato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 86/2009 alla costituzione della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, Ente quest'ultimo che ha recepito la delega dei Comuni sopra richiamati, ed è subentrato nei rapporti della precedente Comunità Montana Dello Strona e basso Toce, con Delibera Consiliare n. 07 del 18/01/2010.

Successivamente il comune di Gravellona Toce, Comune membro della Commissione, ha deliberato il recesso dalla Commissione Locale del Paesaggio della Comunità Montana, costituendo una propria commissione; la Regione Piemonte, a seguito delle verifiche di competenza, con determinazione dirigenziale n. 538 del 01/09/2010, ha dato atto che il medesimo Comune rispetta le condizioni richieste dal Codice e dalla Legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. per esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

Con successiva deliberazione Consiliare n. 07 del 18/05/2011 veniva recepita la delega del comune di Quarna Sopra e lo stesso Comune è stato ricompreso nella Commissione Locale del Paesaggio della Comunità Montana, come da D.D. Regione Piemonte n. 631 del 12/10/2014.

Con successivo Decreto Commissariale n. 31 del 01/12/2014 veniva recepita la delega del Comune di Quarna Sotto e lo stesso comune è stato ricompreso nella Commissione Locale del Paesaggio della Comunità Montana, come da D.D. Regione Piemonte n. 01 del 08/01/2015.

Con la Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 la Regione Piemonte ha avviato il processo di liquidazione delle Comunità Montane, prevedendo la possibilità, per i Comuni facenti parte della Comunità Montana stessa, di costituire una o più Unioni Montane di Comuni.

Sul territorio della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valle Strona, tra altre Unioni, si è costituita l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, tra i Comuni di: Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona.

Detta Unione ha recepito, tra altre, anche le funzioni attribuite da parte dei comuni membri in materia di Commissione Locale del Paesaggio con Deliberazione Consiliare n. 07 del 03/12/2015.

Con successiva Deliberazione n. 04 del 16/03/2016 è stata approvata una convenzione con il Comune di Casale Corte Cerro, in quanto lo stesso comune non fa parte dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne.

La Commissione Locale del Paesaggio dell'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, effettua servizio per i Comuni di: Casale Corte Cerro, Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, così come in precedenza quando l'attribuzione delle funzioni risultava in capo alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.

ART. 1 – FINALITA

Viene costituita la Commissione Locale del Paesaggio dell'Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne, Ente subentrato per il territorio di competenza, alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, con decorrenza 01/01/2016.

La Commissione Locale del Paesaggio è un organismo di alto livello di competenza tecnico-scientifica atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e sugli interventi previsti al c.2 dell'art. 3 della L.R. 32/2008, garantendo assoluta forma di autonomia rispetto all'attività istruttoria urbanistico-edilizia, dei Comuni dell'Unione Montana.

Il presente regolamento è finalizzato alla determinazione delle modalità di funzionamento di detta Commissione.

ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri nell'ambito di procedimenti autorizzativi di competenza dei Comuni del territorio, previsti al c.2 dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Nell'esercizio dell'espressione del proprio parere la Commissione Locale per il Paesaggio, oltre alla propria specifica competenza, si avvarrà degli eventuali contenuti paesistici e ambientali trattati negli studi e ricerche degli enti preposti. Ulteriori riferimenti saranno costituiti dagli atti di natura paesistica e dalle disposizioni emanate dalla Regione Piemonte.

2. Spetta altresì alla Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008, l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo della L.R. 56/1977 e s.m.i.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E REQUISITI DEI COMMISSARI

1. La Commissione Locale per il Paesaggio deve essere composta da 3 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente della Commissione ed i componenti devono essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio culturale.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali o regionali, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dai curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio di cui all'articolo precedente è nominata con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana, sulla base dei curricula pervenuti a seguito procedura pubblica di individuazione dei Tecnici Laureati. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai precedenti criteri.
2. Nella prima seduta valida della costituita Commissione verrà designato il Presidente ed il Vicepresidente.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. La Commissione sarà operativa dal momento in cui la Regione Piemonte riconoscerà con specifico proprio atto amministrativo la validità della nomina dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 6 dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e smei e della DGR 1 dicembre 2008 m. 34-10229.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, di norma, su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente per il tramite della segreteria, si riunisce 1 volta al mese.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria o fax.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

4. Gli elaborati che verranno restituiti ai Comuni dovranno avere il timbro della Commissione e firmati dal Segretario della stessa.

ART.7 – COMPENSI

I membri della Commissione Locale per il Paesaggio regolarmente nominati, non hanno diritto ad alcun compenso, così come previsto dal comma 16 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.. che recita: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

ART. 8 – SERVIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE

1. In conformità al principio di separazione del procedimento autorizzativo di cui all'art 146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i e dalla L.R. 32/2008 (autorizzazione paesaggistica) da quello previsto dal D.P.R. n.380/2001 e s.m.i (autorizzazione urbanistico-edilizia), determinato dalla legislazione nazionale, viene stabilito che, dovendo l'Unione Montana esclusivamente svolgere il compito di gestione e funzionamento della Commissione, ogni singolo Comune delegante dovrà individuare all'interno della propria struttura lo specifico servizio atto a seguire le procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale.

2. Il Servizio Funzioni Paesaggistiche di ogni singolo Comune delegante, predispone la documentazione della pratica da porre all'ordine del giorno e la trasmette agli uffici della Unione Montana almeno 7 giorni (5 giorni in caso di urgenza) prima della seduta della Commissione, al fine di permettere il regolare invio della convocazione alla Commissione.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana o in caso di sua assenza il Tecnico dell'Ufficio di Piano dell'Unione Montana svolgerà funzioni di Segreteria Amministrativa della Commissione.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana o in caso di sua assenza il Tecnico dell'Ufficio di Piano dell'Unione Montana, assiste alle sedute della Commissione Locale del Paesaggio, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione Locale per il Paesaggio.

5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

6. L'Unione Montana trasmetterà la pratica con il relativo parere della Commissione Locale per il Paesaggio al rispettivo Comune, cui si riferisce la pratica stessa, il quale, servendosi del proprio Servizio Funzioni Paesaggistiche porterà a compimento tutti i procedimenti amministrativi previsti dall'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. Il procedimento amministrativo si riterrà concluso con una espressione formale di rilascio o diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Esso svolge altresì la funzione di sportello ai cittadini in merito alle procedure trattate ed alle istanze pervenute.

ART. 9 – TERMINI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. L'Unione Montana, ricevute le pratiche debitamente istruite dal Servizio Funzioni Paesaggistiche del Comune interessato, le sottoporrà al parere della Commissione in tempi utili per l'espressione del giudizio paesaggistico. Tutto ciò affinché il rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica, atto indispensabile ed autonomo per l'emissione degli atti abilitativi edilizi, e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge.

ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., il parere della Commissione deve essere reso entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza alla Segreteria della Commissione.
2. Relativamente al parere espresso ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il parere deve essere reso entro 60 giorni.
Tali termini possono essere interrotti in caso di integrazione documentale o di necessità suppletive di istruttoria.
3. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del Responsabile del S.F.P..
4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
5. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI.

1. La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per un periodo non superiore ai cinque anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta. La durata in carica dei membri della Commissione segue la durata in carica dell'Organo che la nomina. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino alla sua surroga da parte del nuovo Organo Rappresentativo.
2. Nel caso di dimissioni o decadenza, i nuovi membri devono essere nominati con gli stessi criteri di cui all'art. 4.
E' prevista la decadenza del membro della Commissione in caso di assenza, a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, da esternarsi in forma scritta.
Nel caso di dimissioni contestuali di un numero di membri pari o superiore alla maggioranza della stessa, la Commissione decade integralmente.

ART. 12 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge vigenti in materia.

